

Allegato parte integrante
ALLEGATO B

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA PROVINCIA.

Gli enti e le agenzie della Provincia nella definizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015 dovranno seguire la stessa impostazione adottata dalla Provincia in sede di predisposizione del proprio bilancio, nel rispetto delle direttive riportate nei successivi paragrafi.

Le agenzie e gli enti interessati dall'applicazione delle presenti direttive sono i seguenti:

- Agenzia del lavoro,
- Agenzia per la depurazione,
- Agenzia provinciale delle foreste demaniali,
- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente,
- Agenzia per la protonterapia,
- Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa,
- Agenzia provinciale per i pagamenti,
- Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche,
- Centro per la formazione professionale continua e l'aggiornamento del personale insegnante,
- Servizio Statistica della Provincia di Trento,
- Cassa provinciale antincendi,
- Istituto cimbro,
- Istituto culturale ladino,
- Istituto mocheno,
- Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (I.P.R.A.S.E),
- Museo delle scienze,
- Museo degli usi e costumi della gente trentina,
- Museo d'arte moderna e contemporanea (MART),
- Museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali",
- Opera Universitaria,
- Parco Adamello – Brenta,
- Parco Paneveggio – Pale di S. Martino;

Si precisa peraltro che:

- l'Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura applica le direttive di cui ai successivi paragrafi limitatamente alle attività per le quali viene redatto il bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 10 dell'atto organizzativo della medesima Agenzia approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3193 di data 30 dicembre 2010 ;
- in considerazione della tipologia di attività svolta, l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa e l'Agenzia per la protonterapia sono tenute ad applicare le direttive di cui ai paragrafi 1, 2 lettere b), c), d) e f), 3, 4,

- 5, 6, 7 e 8, fermo restando che le stesse devono autorizzare e impegnare la spesa corrente nella misura strettamente necessaria alla realizzazione delle medesime attività;
- il Centro Culturale Servizi S. Chiara continua ad applicare le direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2639 di data 15 dicembre 2006, nonché le direttive di cui ai paragrafi 2 lettere b), c), d) e f).

1. ENTRATE DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE

La quantificazione delle entrate nei bilanci deve essere effettuata in conformità ai seguenti criteri:

- a) i trasferimenti provinciali devono essere iscritti in bilancio in misura corrispondente alle somme stanziare sul bilancio della Provincia. Per le funzioni delegate dalla Regione per le quali la Provincia si avvale della possibilità, prevista dall'articolo 1 della L.R. n. 9/2005, di chiedere l'assegnazione dei fondi direttamente all'Ente o all'organismo cui ha demandato l'espletamento dei relativi interventi, le Agenzie interessate – Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, Agenzia del Lavoro, Cassa Antincendi – in sede di bilancio iniziale iscrivono i trasferimenti regionali negli importi riportati nella seguente tabella:

Spesa corrente	2013	2014	2015
Cassa Antincendi	4.687.000,00	4.687.000,00	4.687.000,00
Agenzia del Lavoro(*)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa	6.600.000,00	6.700.000,00	6.750.000,00

Spesa in conto capitale	2013	2014	2015
Cassa Antincendi	30.271.600,00	18.160.000,00	12.660.000,00
Di cui quota straordinaria (**)	20.950.000,00	10.250.000,00	4.750.000,00

(*) comprendono le risorse per gli interventi anticrisi

(**) comprendono in particolare risorse per:

- acquisto degli elicotteri: 2 milioni di euro sul 2013
- realizzazione delle caserme dei Vigili del Fuoco: 5 milioni di euro sul 2013, 6 milioni di euro sul 2014
- finanziamento ai comuni di interventi di prevenzione calamità: 3,5 milioni di euro sul 2013

Eventuali modificazioni dei predetti importi da iscrivere in bilancio verranno comunicate con nota del Dipartimento Affari finanziari e programmazione;

- b) per le entrate da tariffe, corrispettivi e canoni, gli enti dovranno operare scelte in linea con l'impostazione della manovra finanziaria della Provincia, che tendenzialmente prevede un non aggravio degli oneri a carico degli utenti. Peraltro gli enti e le agenzie dovranno comunque tenere conto di eventuali

specifiche decisioni assunte dalla Giunta provinciale con riferimento ai singoli settori di intervento;

- c) le altre entrate devono essere previste secondo i criteri e le disposizioni contenute negli ordinamenti contabili dei singoli enti e delle singole agenzie;
- d) l'Agenzia per la Protonterapia non procede al rimborso alla Provincia degli oneri per il personale del comparto sanitario con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dipendente dell'Agenzia stessa. Rimangono peraltro a carico del bilancio dell'Agenzia le spese di missione del predetto personale sino al trasferimento del personale stesso all'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- e) non possono essere previste entrate per il ricorso a operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

2. SPESE DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE

a) Spesa corrente

Per l'anno 2013 la spesa corrente deve ridursi, rispetto alla spesa corrente dell'anno 2012, di almeno il 5% ovvero di un importo corrispondente alla riduzione dei trasferimenti di parte corrente a valere sul bilancio provinciale se superiore alla riduzione del 5% della spesa corrente.

Il confronto dovrà essere effettuato tra dati omogenei escludendo le spese una tantum, ossia con effetti non ripetitivi sul bilancio, correlate ad eventi di rilevante incidenza per la finanza dell'ente ovvero connesse alla gestione di nuove strutture. Dal raffronto vanno escluse per il 2012 il valore del FO.R.E.G. (fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale) di competenza del medesimo anno e per il 2013 eventuali quote delle risorse assegnate dalla Provincia per il sostegno di azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche finalizzate alla corresponsione di incentivi al personale che ha collaborato alle azioni stesse. Dal raffronto vanno altresì escluse eventuali maggiori spese connesse ad assenze temporanee dal servizio di figure assolutamente indispensabili per il funzionamento dell'ente in quanto non sostituibili da altre professionalità interne all'ente medesimo autorizzate dalla Provincia.

In presenza di maggiori entrate proprie di parte corrente rispetto al 2012, la spesa corrente del 2013 risultante dall'applicazione dei criteri sopra indicati potrà essere incrementata di un importo pari al 25% delle predette maggiori entrate proprie.

Per garantire omogeneità nei dati posti a confronto, qualora in sede di verifica del rispetto delle direttive afferenti il bilancio 2012, l'ente o l'agenzia abbia escluso spese una-tantum, anche in sede di verifica del rispetto delle presenti direttive dovrà procedere all'esclusione delle spese una-tantum afferenti entrambi gli esercizi finanziari. Qualora l'ente invece, in sede di verifica del rispetto delle direttive afferenti il bilancio 2012, non avesse proceduto all'esclusione di spese una-tantum pur in presenza delle stesse, in sede di verifica delle presenti direttive non potrà procedere all'esclusione di spese una tantum.

I medesimi criteri dovranno essere utilizzati anche nella quantificazione della spesa corrente relativa agli esercizi 2014 e 2015.

b) Riduzione della spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

- Le direttive di cui al presente capo riguardano, indipendentemente dalla classificazione in bilancio, le spese per l'affidamento di nuovi incarichi di studio, di ricerca e di consulenza di cui all'articolo 39 sexies della L.P. n. 23/1990.
- per ciascuno degli esercizi 2013, 2014, 2015, indipendentemente dalle modalità di imputazione della spesa (sul bilancio annuale o sul bilancio pluriennale) nonché dalla natura stessa (spesa corrente o in conto capitale), gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.
- Gli enti e le agenzie definiscono un budget di risorse per l'affidamento nel corso del 2013 di nuovi incarichi, in coerenza con quanto disposto nel precedente alinea. Il rispetto del predetto budget deve essere verificato dal collegio dei revisori dei conti, oltre che in sede di consuntivo, anche nell'ambito delle verifiche periodiche con specifico riferimento agli utilizzi disposti nel primo e nel secondo quadrimestre.

c) Razionalizzazione e contenimento delle spese di natura discrezionale

In termini generali si precisa quanto segue:

- le direttive di cui al presente capo riguardano, indipendentemente dalla classificazione in bilancio, le tipologie di spesa discrezionale afferenti i servizi generali quali le spese per mostre, convegni, manifestazioni, sponsorizzazioni, pubblicazioni e iniziative di comunicazioni, ad esclusione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per i quali devono essere rispettate le specifiche direttive di cui alla precedente lettera b) e delle collaborazioni per le quali devono essere rispettate le specifiche direttive di cui all'allegato F della presente deliberazione,
- dall'applicazione delle presenti direttive restano escluse le spese sostenute per attività di ricerca,
- per ciascuno degli esercizi 2013, 2014, 2015 le spese in esame, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, devono essere autorizzate in misura non superiore al 50% del corrispondente valore medio del triennio 2008-2010,
- Gli enti e le agenzie definiscono un budget di risorse, distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, per l'assunzione nel corso del 2013 di spese discrezionali afferenti nuovi interventi, in coerenza con quanto disposto nel presente paragrafo. Il rispetto del predetto budget deve essere verificato dal collegio dei revisori dei conti, oltre che in sede di consuntivo, anche nell'ambito delle verifiche periodiche con specifico riferimento agli utilizzi disposti nel primo e nel secondo quadrimestre.

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque non possono essere superiori rispetto a quelle del 2012.

Dai predetti limiti sono escluse le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea. Dell'esclusione deve essere data adeguata motivazione nella relazione che accompagna il bilancio.

L'autorizzazione in bilancio delle spese di cui alle lettere b) e c) deve essere effettuata esclusivamente su capitoli o articoli di bilancio appositamente dedicati, con il conseguente divieto di imputazione delle stesse su capitoli o articoli diversi sui quali risultano autorizzate anche altre tipologie di spesa. Con riferimento ai capitoli in esame, in un apposito allegato al bilancio deve essere data evidenza dell'evoluzione della spesa a decorrere dal 2008.

d) Spese per l'acquisto di beni e servizi

Al fine di garantire una razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, oltre che di appalto di lavori pubblici, la Provincia, ai sensi dell'art. 39 bis della L.P. n. 23/90, ha istituito una centrale acquisti/centrale di committenza provinciale presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della quale gli Enti e le Agenzie devono avvalersi.

In materia, si applicano le seguenti direttive.

Negozi elettronico

Gli Enti e le Agenzie della Provincia che devono procedere all'acquisto di beni e servizi hanno l'obbligo di avvalersi, se disponibili, delle convenzioni presenti sul sito www.mercurio.provincia.tn.it, secondo le modalità di seguito specificate:

- L'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti procederà a pubblicare sul sito www.appalti.provincia.tn.it, sezione "Convenzioni-Quadro e Negozio Elettronico", nonché sul sito www.mercurio.provincia.tn.it sezione "Convenzioni", l'attivazione delle singole nuove convenzioni via via che le stesse diverranno operative.
- Per l'acquisto dei beni e dei servizi per i quali è stata comunicata l'attivazione delle convenzioni e fino ad esaurimento delle stesse valgono le seguenti direttive.
 - Dal giorno successivo a quello della pubblicazione ciascun Ente o Agenzia ha l'obbligo di procedere all'acquisto dei beni e servizi oggetto della convenzione utilizzando il medesimo strumento, sia che si tratti di effettuare acquisti sulla base di specifici provvedimenti autorizzativi della spesa sia che si tratti di ordinazioni di spesa a valere su programmi o perizie di spesa. In quest'ultimo caso, in particolare, il provvedimento che approva il programma o la perizia di spesa dovrà prevedere l'obbligo, in sede di ordinazione della spesa, dell'utilizzo delle convenzioni in essere.
 - Per l'utilizzo delle convenzioni l'Ente o l'Agenzia dovrà accedere al sito www.appalti.provincia.tn.it, sezione "Convenzioni-Quadro e Negozio Elettronico" ovvero al sito www.mercurio.provincia.tn.it sezione "Convenzioni"; per ogni singola convenzione saranno poi visualizzabili nel dettaglio le regole per l'utilizzo della stessa.

- Qualora le caratteristiche tecniche del bene o del servizio oggetto della convenzione siano tali per cui lo stesso non può in alcun modo soddisfare correttamente le necessità dell'Ente o Agenzia, lo stesso dovrà motivare l'impossibilità di poter acquistare il bene o il servizio avvalendosi della convenzione. A tale fine potrà utilizzare l'apposito modulo reperibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it nella sezione "Convenzioni-Quadro e Negozio Elettronico", che dovrà essere allegato al provvedimento autorizzativo della spesa ovvero tenuto agli atti della struttura qualora si tratti di ordinazioni di spesa a valere su programmi di spesa o su perizie.
- Compete al collegio dei revisori dei conti dell'Ente o dell'Agenzia controllare, in sede di verifiche periodiche sulla gestione amministrativo-contabile, il rispetto delle direttive in esame.
- Si ricorda che attualmente sul portale sono presenti delle convenzioni attivate e gestite fino alla loro naturale scadenza da Informatica Trentina. Per dette convenzioni qualsiasi informazione e/o chiarimento dovrà essere rivolto a Informatica Trentina.

In relazione alle categorie merceologiche per le quali l'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti provvederà ad attivare le convenzioni, la stessa ha la necessità di pianificare i quantitativi di fabbisogno; a tale scopo, la Provincia sta procedendo ad effettuare le necessarie rilevazioni. In tale aspetto ciascun Ente o Agenzia ha l'obbligo, per i beni e i servizi che formeranno oggetto di rilevazione, di fornire, secondo le modalità che verranno specificate, le informazioni richieste.

Gare telematiche

Gli Enti o le Agenzie che dispongono di personale con idonea professionalità, utilizzano, per gli acquisti di beni e servizi che non sono oggetto di convenzioni attive e per l'affidamento di lavori pubblici, le piattaforme messe a disposizione dalla Provincia per l'effettuazione di gare telematiche secondo modalità stabilite d'intesa con la Provincia medesima.

Per l'utilizzo delle piattaforme la struttura dovrà fare richiesta all'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti indicando per quali tipologie di gara telematica intende utilizzarla.

Tutti gli Enti/le Agenzie, ad esclusione delle strutture provinciali, potranno utilizzare la piattaforma previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Provincia.

L'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti potrà comunicare agli utilizzatori della piattaforma specifiche linee guida per uniformare le procedure e per poter effettuare analisi significative.

Mercato elettronico

Non appena disponibile il Mercato elettronico verranno impartite le direttive operative necessarie per garantire il relativo pieno utilizzo da parte degli Enti e delle Agenzie.

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti: funzione di "stazione appaltante" o di "consulenza"

Gli Enti e le Agenzie potranno, inoltre, avvalersi dei servizi dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, la quale, in coerenza con la programmazione delle proprie attività, opererà, di volta in volta, con modalità:

- di "funzione di stazione appaltante", con delega all'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti dell'intera procedura di gara;

- di “consulenza” nelle varie fasi della procedura, la cui titolarità rimane in capo all’Ente all’Agenzia.

In materia di servizi e forniture gli Enti e le Agenzie potranno avvalersi dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti solo per le procedure sopra la soglia comunitaria.

e) Spese per il personale

Si rinvia alle disposizioni contenute nell’allegato E) della presente deliberazione.

In allegato al rendiconto le agenzie e gli enti devono riportare i dati riferiti al numero di dipendenti (espresso in unità fisiche) alla data del 31 dicembre distintamente per tipologia di contratto (pubblico o privato) e per durata dello stesso (tempo determinato o indeterminato). Deve inoltre essere data evidenza del personale messo a disposizione o comandato da altri enti e presso altri enti, nonché dei contratti di collaborazione.

f) Compensi agli organi di agenzie ed enti

Le agenzie e gli enti strumentali sono tenuti, a ridurre i compensi percepiti dai componenti gli organi di amministrazione nel periodo temporale dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, nella misura del 5 per cento per importi lordi annui superiori a 90.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo e fino a 150.000 euro e ulteriormente del 10% per importi superiori a 150.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo.

Nella determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi dei predetti enti e agenzie, le agenzie e gli enti medesimi sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 di data 19 novembre 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 di data 23 dicembre 2010 e n. 1764 di data 19 agosto 2011 ai sensi dell’articolo 32, comma 9 quater della L.P. n. 3/2006.

3. UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI SISTEMA

Gli enti e le agenzie adottano le azioni necessarie per assicurare l’utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A. a Informatica Trentina S.p.A. e all’Agenzia provinciale per le opere pubbliche. Con riferimento all’Agenzia per gli Appalti e i Contratti si rinvia a quanto specificato nel precedente punto 2 lettera d).

Compete al collegio dei revisori dei conti dell’ente o dell’agenzia controllare, in sede di verifiche periodiche sulla gestione amministrativo-contabile, il rispetto della direttiva in esame.

4. SPESE DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE

La quantificazione delle spese nei bilanci degli enti e delle agenzie dovrà essere effettuata conformemente ai seguenti criteri:

- a) nell'allocazione delle risorse dovranno essere rispettati i vincoli di destinazione delle entrate derivanti da finanziamenti della Provincia concessi con specifiche finalità. A tale fine dovranno essere predisposti i prospetti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2373 di data 21 settembre 2001;
- b) i finanziamenti concessi dalla Provincia per spese di investimento dovranno essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche modalità di copertura degli oneri disposte dalle leggi istitutive degli enti o delle agenzie. Le eventuali economie di spesa dell'esercizio precedente relative a spese finanziate con assegnazioni provinciali per spese di investimento dovranno essere riassegnate a spese di investimento;
- c) il bilancio deve sempre garantire sia l'equilibrio finanziario che l'equilibrio economico, come previsto dai regolamenti di contabilità degli enti e delle agenzie ovvero, in mancanza di specifica previsione, dall'art. 15 della legge di contabilità della Provincia. Nello specifico il rispetto degli equilibri dovrà essere garantito sia in sede di bilancio iniziale, sia in sede di assestamento, sia in sede di altre variazioni di bilancio.

5. AVANZO DI CONSUNTIVO

- L'avanzo di consuntivo deve essere distinto in:
 - quota genericamente vincolata a spese di investimento;
 - eventuali quote soggette a specifici vincoli derivanti dai provvedimenti di assegnazione dei fondi da parte della Provincia;
 - quota libera.
- Il comma 4 dell'art. 11 del Regolamento di contabilità della Provincia, consente agli enti funzionali e alle agenzie di richiedere alla Provincia l'autorizzazione all'utilizzo di una quota o di tutto l'avanzo di amministrazione per il perseguimento dell'equilibrio economico qualora ne consegua una razionalizzazione o un contenimento dei trasferimenti di parte corrente della Provincia. In relazione a tale disciplina la richiesta può essere formulata solo se adeguatamente motivata e se comunque è garantito il rispetto dei vincoli per il contenimento della spesa corrente di cui al paragrafo 2.

6. GESTIONE DI CASSA

Considerato che la Provincia è tenuta al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità, e che gli enti funzionali e le agenzie derivano la maggior parte delle loro risorse da trasferimenti provinciali, al fine di armonizzare la gestione della liquidità della Provincia con quella dei medesimi enti e agenzie è necessario che ciascun ente e agenzia si doti di un budget di cassa, da approvare secondo le procedure proprie dei rispettivi ordinamenti, articolato per tipologie di entrata e di spesa finalizzato ad assicurare l'equilibrio tra le riscossioni e i pagamenti. Nella redazione del preventivo di cassa l'ente o agenzia dovrà tenere conto dell'eventuale autorizzazione all'anticipazione di cassa comunicata dalla Provincia. Tale strumento, che potrà essere redatto secondo modalità autonomamente decise dall'ente, ha valore esclusivamente interno e quindi non è soggetto all'approvazione della Giunta provinciale.

7. DISPOSIZIONI PER GARANTIRE LA COERENZA DEI BILANCI DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE CON GLI IMPEGNI CHE VERRANNO ASSUNTI DALLA PROVINCIA CON IL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Gli enti e le agenzie sono tenuti ad adeguarsi alle eventuali ulteriori direttive che la Provincia potrà emanare per garantire un'evoluzione delle grandezze finanziarie dei medesimi enti e agenzie idonea a concorrere al raggiungimento degli obiettivi che verranno concordati dalla Provincia con il Ministero dell'economia e delle Finanze.

8. CONTROLLI INTERNI

Le Agenzie e dagli Enti dovranno dotarsi di un sistema di controllo interno coerente con le direttive che saranno emanate dalla Giunta provinciale in attuazione del Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione 2012-2016 ai sensi della specifica disposizione prevista dal disegno di legge finanziaria per il 2013.

9. INDICAZIONI GENERALI RIFERITE IN PARTICOLARE AL MONITORAGGIO CIRCA IL RISPETTO DELLE DIRETTIVE

Il nuovo Statuto di autonomia, così come modificato a seguito dell'accordo di Milano del novembre 2009, attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e definizione degli obiettivi di finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, nonché in materia di controllo successivo sulla gestione dei medesimi enti e soggetti.

Le presenti direttive declinano nei confronti degli enti e delle agenzie gli specifici obiettivi finanziari il cui perseguimento formerà oggetto di verifica in sede di controllo successivo sulla gestione unitamente agli altri aspetti che verranno individuati in sede di attuazione della specifica disciplina che sarà emanata ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

In attesa della definizione da parte della Giunta dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attivazione della funzione di vigilanza e del controllo successivo, con riferimento all'esercizio 2013 si dispone quanto segue:

- Il bilancio di previsione 2013 degli enti e delle agenzie deve risultare conforme alle presenti direttive.
- La conformità dei bilanci degli enti e delle agenzie alle presenti direttive deve essere garantita oltre che in sede di bilancio di previsione anche in sede di assestamento e di ulteriori variazioni.
- Il bilancio di previsione 2013 deve essere corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti attestante la conformità alle presenti direttive. Analoga relazione dovrà accompagnare il provvedimento di assestamento del bilancio.

- I bilanci di previsione, unitamente alla relazione di accompagnamento e alla relazione del collegio dei revisori dei conti, devono essere trasmessi alla Giunta provinciale. I medesimi provvedimenti sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale anche qualora non sia previsto dai rispettivi ordinamenti. Analoga disposizione vale per i provvedimenti di assestamento dei bilanci.
- La Giunta provinciale, in caso di difformità rispetto alle presenti direttive, rinvia i bilanci di previsione e i provvedimenti di assestamento all'ente o all'agenzia interessata per il riesame.
- Gli amministratori degli enti e delle agenzie rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione al rendiconto 2013 dovranno dare conto del rispetto delle stesse.
- I revisori dei conti devono vigilare sul rispetto delle direttive, effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici, e nella relazione al rendiconto 2013 devono dare evidenza dell'avvenuto rispetto delle stesse.
- Nel corso dell'anno, al fine di verificare il rispetto delle direttive, la struttura dell'ente o dell'agenzia competente alla gestione del bilancio provvede al monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente o dell'agenzia medesima. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere situazioni di squilibrio nonché di mancato rispetto delle direttive provinciali, la stessa struttura dovrà documentarne le cause determinanti e proporre ai competenti organi dell'ente o dell'agenzia le azioni e i provvedimenti necessari per il rientro da tale situazione. Delle situazioni in esame dovrà essere informato anche il collegio dei revisori dei conti a cui compete la verifica dell'adozione, da parte degli organi competenti, degli interventi per il rientro dalla situazione di squilibrio o di inadempimento delle direttive.
- Entro il 30 settembre, inoltre, l'organo di amministrazione dell'ente o dell'agenzia provvede a trasmettere alla struttura della Provincia competente con riferimento all'ente o all'agenzia a mezzo PEC o Pitre una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma di attività.
- Le agenzie e gli enti forniscono i dati di bilancio e gestionali, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, eventualmente richiesti dalla Provincia per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo.
- Per quanto attiene alla verifica del rispetto delle direttive, i confronti tra le grandezze finanziarie andranno effettuati:
 - se la verifica riguarda il bilancio di previsione, tra stanziamenti attuali e stanziamenti definitivi del periodo precedente;
 - se la verifica riguarda il rendiconto, tra impegni di spesa di competenza dell'anno di riferimento e impegni del periodo precedente.

In entrambi i casi, il valore degli indicatori dovrà essere calcolato con riferimento alla sola gestione di competenza; è pertanto esclusa, l'analisi riferita alla gestione dei residui.